



FINANZIARIA 2009

Di seguito si espongono le principali novità contenute nella finanziaria 2009. Essa si presenta di contenuto ridotto rispetto al passato in quanto inclusa nel piano programmatico 2009- 2011 per il quale occorre fare riferimento ai provvedimenti contenuti nel DL 112/2008 (convertito in Legge 133/2008) e DL 185/2008.

NOVITA' IN MATERIA DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La legge Finanziaria 2009 proroga ulteriormente, con riferimento all'anno 2011, le agevolazioni ai fini IRPEF e IVA per gli interventi di recupero edilizio, in particolare è prevista un'ulteriore proroga della detrazione irpef del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio consistente nella detraibilità dall'IRPEF lorda del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

La proroga disposta dalla legge Finanziaria 2009 riguarda le spese sostenute nell'anno 2011.

Ammontare massimo delle spese detraibili

Anche per l'anno 2011 resta pari a €48.000,00 per unità immobiliare l'ammontare massimo entro il quale le spese sostenute rilevano ai fini del computo della detrazione del 36%.

Allo stesso modo, se vengono effettuati lavori che rappresentano la mera prosecuzione di un intervento avviato in periodi d'imposta precedenti in cui l'agevolazione era già in vigore, le relative spese sostenute dal contribuente rilevano quale base di computo della detrazione fino a concorrenza della differenza tra l'importo di €48.000,00 e la somma delle spese già sostenute in precedenti periodi d'imposta in relazione allo stesso intervento. La detrazione risulterà quindi pari al 36% di tale differenza.

Ripartizione del limite massimo di €48.000,00 tra i comproprietari o contitolari

Poiché l'ammontare massimo di €48.000,00 va riferito nella sua unitarietà all'unità immobiliare, in caso di comproprietà o titolarità di più diritti sulla stessa unità immobiliare oggetto di intervento il limite deve essere suddiviso tra i soggetti contitolari che hanno sostenuto la spesa e, in quanto tali, hanno diritto alla detrazione. Ricordiamo che in caso di comproprietà o contitolarità, il limite di €48.000,00 va suddiviso in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto, qualora l'onere delle stesse non sia stato sopportato in eguale misura.

Pertinenze dell'abitazione

Il limite di €48.000,00 va riferito all'unità immobiliare abitativa (es. appartamento) e alle sue pertinenze (es. box auto), unitariamente considerate. Pertanto, i lavori che riguardino anche pertinenze distintamente accatastate non fanno "moltiplicare" il limite della detrazione, in quanto non possono costituire un autonomo centro di imputazione di un ulteriore ammontare massimo di spesa pari a €48.000,00 ciascuna.

Spese relative agli interventi sulle parti comuni

Se vengono eseguiti interventi edilizi sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di spesa di €48.000,00 deve essere riferito autonomamente alle due tipologie di interventi, in quanto oggetto di un'autonoma previsione agevolativa. In pratica, il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 36%, fino ad un tetto massimo di spesa di €48.000,00:

RIPRODUZIONE VIETATA



- ⇒ sia per gli interventi riguardanti i singoli appartamenti;
- ⇒ sia per le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, nell'ambito della quota millesimale di competenza.

Al riguardo, occorre però tenere presente che:

nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti, il limite di €48.000,00 relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione, pertanto, in caso di svolgimento di interventi edilizi agevolabili sia sulle singole unità immobiliari possedute nello stesso edificio che sulle parti comuni condominiali, il limite di €48.000,00 di spesa per le parti comuni si applica in relazione a ciascun appartamento posseduto e si cumula con lo stesso limite di €48.000,00 previsto per i lavori riguardanti ciascuno dei suddetti appartamenti. Un autonomo limite di spesa non è ammissibile per gli interventi sulle parti comuni quando l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze.

Obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera

Anche con riferimento all'anno 2011 l'agevolazione è riconosciuta a condizione che nella fattura emessa dall'impresa che esegue l'intervento sia distintamente evidenziato il costo della manodopera.

Si ricorda che la mancata distinta esposizione in fattura dei costi della manodopera costituisce una vera e propria causa di disconoscimento dell'agevolazione, al pari, ad esempio, del mancato invio, prima dell'inizio dell'intervento, della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, nei seguenti casi, il diritto alla detrazione persiste anche per le spese che il contribuente abbia pagato a fronte di fatture non recanti la distinta indicazione del costo della manodopera:

- ⇒ quando il pagamento delle spese agevolate, ancorché effettuato a partire dal 4.7.2006 [10], si riferisca a fatture emesse prima di tale data e prive dell'indicazione relativa al costo della manodopera; pertanto, per poter continuare a beneficiare della detrazione, in tal caso non è necessario che venga richiesta l'integrazione delle fatture al soggetto che le ha emesse;
- ⇒ quando il pagamento delle spese agevolate avvenga a fronte di fatture emesse in acconto prive dell'indicazione relativa al costo della manodopera; in tale ipotesi, è tuttavia necessario che nella fattura a saldo venga indicato il costo della manodopera impiegata per l'effettuazione dell'intero intervento.

Precisazioni relative al costo della manodopera

In merito all'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ⇒ il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza necessità di una distinta evidenziazione in ordine ai singoli dipendenti impiegati;
- ⇒ l'impresa individuale (come per le società di persone) che fornisca la prestazione attraverso l'attività del solo titolare non deve indicare alcun costo per la manodopera prestata dal titolare stesso, evidenziando però tale circostanza in fattura; se l'impresa individuale si avvale di dipendenti, il costo della manodopera deve essere evidenziato al netto dell'apporto del titolare;
- ⇒ se l'impresa affida, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori ad altri soggetti, che operino in base a contratto d'opera o d'appalto, la fattura deve menzionare tale circostanza, indicando altresì sia il costo della manodopera impiegata direttamente dall'impresa, sia quello della manodopera impiegata dagli altri soggetti, secondo l'importo da questi comunicato;
- ⇒ l'obbligo sussiste sia per le fatture emesse in relazione a contratti d'appalto e d'opera, sia per quelle emesse in relazione a cessioni di beni con posa in opera degli stessi.

PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER L'ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI IN FABBRICATI INTERAMENTE RECUPERATI DA IMPRESE

Viene altresì confermata la proroga di un ulteriore anno anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia così come previsto dalla Finanziaria 2002.

Come in passato, l'agevolazione riguarda anche le spese sostenute per l'assegnazione ai soci di unità

RIPRODUZIONE VIETATA



immobiliari residenziali (e relative pertinenze) da parte di cooperative edilizie che abbiano effettuato i suddetti interventi di recupero. Per effetto della legge Finanziaria 2009, la detrazione compete quindi a condizione che:

- ⇒ l'intervento di recupero sia eseguito nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2011;
- ⇒ l'atto notarile di acquisto (ovvero di assegnazione, in caso di cooperative edilizie) sia stipulato entro il 30.6.2012.

Somme versate a titolo di acconto

Come sopra indicato, il diritto alla detrazione compete a condizione che l'atto notarile di acquisto o di assegnazione venga stipulato entro il termine del 30.6.2012.

Tuttavia, si ricorda che l'acquirente (assegnatario) può avvalersi della detrazione, limitatamente alle somme versate in acconto sul corrispettivo di acquisto, già in periodi d'imposta anteriori a quello di stipulazione dell'atto notarile, a condizione che il contratto preliminare risulti regolarmente registrato.

Computo della detrazione

In merito alle modalità di calcolo della detrazione, non viene introdotto alcun elemento di innovazione, pertanto, per ciascuna unità immobiliare residenziale, comprensiva di eventuali pertinenze, la base di computo della detrazione del 36% è individuata dalla Finanziaria 2002 **nel 25% del corrispettivo di acquisto (assegnazione), assunto comunque fino a concorrenza del tetto massimo di €48.000,00**. Ne consegue la detraibilità dall'IRPEF lorda del 9% (corrispondente appunto al 36% del 25%) del corrispettivo di acquisto (assegnazione), considerato fino a concorrenza di un tetto massimo pari a 192.000,00 euro.

Disciplina particolare in materia di adempimenti

La detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto (assegnazione) di unità immobiliari residenziali site in edifici interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione (o cooperative edilizie) beneficia di alcuni sgravi sotto il profilo degli adempimenti formali funzionali al suo riconoscimento, in particolare:

- ⇒ non è necessario che i pagamenti siano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, essendo possibile provvedere tramite altri mezzi (es. assegni bancari o circolari, ecc.);
- ⇒ non è necessario inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate (in particolare, non è richiesto l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara).

Obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera

Anche per la detrazione in commento è prevista la condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

PROROGA DELL'IVA AL 10% SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE

La Finanziaria 2009 proroga ulteriormente, in relazione all'anno 2011, l'agevolazione tributaria consistente nella possibilità di applicare l'IVA con l'aliquota ridotta pari al 10%, anziché con l'aliquota ordinaria del 20%, alle prestazioni di servizi:

- ⇒ rese nell'ambito di interventi di manutenzione edilizia (ordinaria o straordinaria) di cui all'art. 31 c. 1 lettere a) e b) della L. 5.8.78 n. 457, eseguiti **su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata**;
- ⇒ fatturate fino al 31.12.2011.

Si ricorda peraltro che, **in presenza di beni di valore significativo di cui al DM 29.12.99**, opera un meccanismo limitativo in base al quale l'aliquota ridotta (10%) non trova applicazione rispetto all'intero corrispettivo.

Assenza dell'obbligo di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera

Come previsto dalla Finanziaria 2008, l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera viene

RIPRODUZIONE VIETATA



espressamente previsto, a pena di decadenza dall'agevolazione, solo in relazione alla fruizione della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio, mentre non sussiste ai fini dell'agevolazione IVA in esame. Di conseguenza, nel caso in cui sussistano le condizioni per avvalersi di entrambe le agevolazioni (sia delle detrazioni IRPEF/IRES che dell'aliquota ridotta IVA), sarà comunque necessaria l'indicazione del costo della manodopera in fattura, ma solo in relazione all'agevolazione IRPEF/IRES.

ULTERIORI PROROGHE IN MATERIA DI DETRAZIONI IRPEF

La legge Finanziaria 2009 proroga anche altre detrazioni IRPEF, in relazione al sostenimento di determinati oneri.

DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO

La Finanziaria 2009 ha previsto che la detrazione dall'IRPEF lorda, nella misura del 19%, ai sensi dell'art. 15 del TUIR, delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli si applichi per i periodi d'imposta 2008 e successivi divenendo così una detrazione a regime.

Nozione di "asili nido"

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della detrazione in esame costituiscono "asili nido" le strutture (sia pubbliche che private) dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni.

Ammontare massimo delle spese detraibili

La detrazione d'imposta spetta in relazione ad un importo massimo delle spese pari a €.632,00 per ogni figlio ospitato negli asili nido (la detrazione massima per ogni figlio è quindi pari a €.120,08).

Principio di cassa

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate la detrazione compete, in aderenza al principio di cassa, in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta interessato (anno solare), a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.

Documentazione delle spese

L'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.

Ripartizione della detrazione tra i genitori

Inoltre si ricorda che la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. Si ricorda infine che i criteri di ripartizione tra i genitori delle detrazioni d'imposta per i figli a carico, stabiliti dall'art. 12 c. 1 lett. c) del TUIR, si applicano **esclusivamente alle detrazioni stesse e non anche alle detrazioni per oneri.**

DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Viene prorogata a tutto il 2009 la già prevista detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Ambito di applicazione

Per "abbonamento" si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato, sempreché vi sia un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico e per "servizi

RIPRODUZIONE VIETATA



di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale" devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni.

Spese sostenute per i familiari a carico

La detrazione in esame spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del TUIR (es. coniuge, figli, ecc.), fiscalmente a carico.

Ammontare massimo delle spese detraibili

L'importo massimo delle spese detraibili è stabilito in 250,00 euro pertanto la detrazione massima è quindi pari a €47,50. Inoltre, viene espressamente stabilito che la suddetta detrazione spetti sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF (es. dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo).

Si ricorda che rileva la spesa sostenuta nell'anno di riferimento anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo e che il limite massimo di 250,00 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Documentazione delle spese

Per poter beneficiare della detrazione occorre distinguere tra:

- ⇒ **abbonamento nominativo;**
- ⇒ **abbonamento non nominativo.**

Sull'**abbonamento nominativo**, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate:

- ⇒ la durata dell'abbonamento;
- ⇒ la spesa sostenuta.

Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nell'anno di riferimento, il contribuente deve altresì conservare la documentazione idonea attestante la data di pagamento. Ove il contribuente sia nell'impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione (in ragione del particolare regime IVA applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio), la spesa si considera sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento. In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico, è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga:

- ⇒ le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio;
- ⇒ ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di suo sostenimento).

Se invece l'abbonamento acquistato **non è nominativo**, fermo restando l'obbligo della sua conservazione, deve essere accompagnato da una autocertificazione resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per se stesso o per un suo familiare a carico.

DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER L'AUTOAGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

La Finanziaria 2009 ha prorogato per tutto il 2009 quanto già previsto dalla Finanziaria 2008 a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, in relazione alle spese sostenute per l'autoaggiornamento e per la formazione, documentate ed effettivamente rimaste a carico.

Ammontare massimo delle spese detraibili

L'importo massimo delle spese detraibili è stabilito in 500,00 euro, pertanto la detrazione massima è quindi pari a 95,00 euro.

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER GLI AUTOTRASPORTATORI E I DIPENDENTI ADDETTI ALLA GUIDA

La legge Finanziaria 2009 prevede **numerosi interventi a favore degli autotrasportatori e relativi dipendenti**, in particolare prorogando alcune agevolazioni già applicate negli scorsi anni.

RIPRODUZIONE VIETATA



PROROGA DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI TRASPORTO NON DOCUMENTATE

Viene estesa anche al periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (anno 2008 per i soggetti "solari") l'applicazione della deduzione forfettaria delle spese non documentate afferenti i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Ammontare della deduzione

Relativamente a detti trasporti, la deduzione forfettaria viene riconosciuta in misura pari al 35% di quella spettante in relazione ai trasporti che hanno luogo nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti di cui all'art. 66 c. 5 del TUIR, pari a €.7,75. **La deduzione compete dunque in misura pari a €.7,75 x 0,35 = €.2,71 euro.** La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

Adempimenti del contribuente

Il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati, della loro durata e località di destinazione e degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci, o delle fatture o delle lettere di vettura.

PROROGA DELLA COMPENSAZIONE DELLA "TASSA SALUTE" PAGATA SUI PREMI ASSICURATIVI DEI VEICOLI

Le somme versate nel periodo di imposta 2008, a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati mediante il modello F24 dall'1.1.2009 al 31.12.2009.

Ammontare recuperabile in compensazione

L'ammontare di contributo al servizio sanitario nazionale recuperabile in compensazione non può comunque eccedere 300,00 euro per ciascun veicolo.

Irrilevanza ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP

Le predette somme, utilizzate in compensazione, non concorrono a formare il reddito d'impresa, né rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

RICONOSCIMENTO PER IL 2009 DI UN CREDITO D'IMPOSTA PARAMETRATO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PAGATE

Agli autotrasportatori è riconosciuto, per il 2009, un credito d'imposta pari ad una quota della tassa automobilistica pagata per l'anno 2009 per ciascun veicolo posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto purché di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.

Le disposizioni attuative di tale agevolazione saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è usufruibile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241 e non è rimborsabile.

Regime fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF/IRES, né alla determinazione della base imponibile IRAP e altresì non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli artt. 61 e 109 c. 5 del TUIR.

RIPRODUZIONE VIETATA



RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' NON TASSATA PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **sarà rideterminata la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro dipendente delle imprese di autotrasporto, addetti alla guida, per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, che non concorre a determinare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 c. 5 del TUIR.**

Attualmente, infatti, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente (in generale e senza uno specifico riferimento settoriale), ai fini fiscali e contributivi, le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a:

- ⇒ 46,48 euro al giorno, per le trasferte in Italia;
- ⇒ 77,47 euro al giorno, per le trasferte all'estero.

I suddetti limiti di indennità sono ridotti:

- ⇒ di un terzo in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, ovvero di vitto o alloggio fornito gratuitamente;
- ⇒ di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio, ovvero di vitto e alloggio fornito gratuitamente.

La parte di indennità eccedente i previsti limiti concorre invece a formare il reddito di lavoro dipendente, sia ai fini fiscali che contributivi.

RIDETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sarà rideterminato l'importo della deduzione forfettaria delle spese **sostenute dall'impresa di autotrasporto**, relativamente alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2009, previsto dall'art. 95 c. 4 del TUIR.

Attualmente, infatti, tale deduzione forfettaria (in generale e senza uno specifico riferimento settoriale) è stabilita, in alternativa alla deduzione analitica e al netto delle spese di viaggio e trasporto, in misura pari a:

- ⇒ 59,65 euro al giorno, per le trasferte in Italia;
- ⇒ 95,80 euro al giorno, per le trasferte all'estero.

DETERMINAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE

Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sarà fissata la percentuale delle somme percepite nel 2009 relative a prestazioni di lavoro straordinario, **effettuate nel medesimo anno dai lavoratori dipendenti delle imprese di autotrasporto, addetti alla guida**, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali e contributivi.

PROROGA DI ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE

La legge Finanziaria 2009 proroga numerose altre agevolazioni fiscali e contributive.

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISE

La Finanziaria 2009 proroga numerose agevolazioni che erano state previste in materia di accise. Per alcune agevolazioni la proroga riguarda solo l'anno 2009, mentre per altre agevolazioni è prevista la loro applicazione anche per gli anni successivi, diventando quindi a regime.

Agevolazioni a regime

Diventano a regime, a decorrere dall'1.1.2009, le agevolazioni fiscali relative:

- ⇒ al gas metano per combustione per uso industriale, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, ad eccezione degli utilizzatori termoelettrici;
- ⇒ al gasolio ed al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per il riscaldamento nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate, unitamente alla Regione Sardegna);
- ⇒ alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica.

RIPRODUZIONE VIETATA



Agevolazioni prorogate solo per il 2009

Sono invece state prorogate per il solo anno 2009 le agevolazioni fiscali relative:

- ⇒ al gasolio ed al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E;
- ⇒ al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra; l'agevolazione viene estesa agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RIORDINO DELLE IPAB

In attuazione della delega contenuta nell'art. 10 della L. 8.11.2000 n. 328, il DLgs. 4.5.2001 n. 207 ha riordinato la normativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), già disciplinate dalla L. 17.7.1890 n. 6972 (c.d. "legge Crispi"), prevedendo la loro trasformazione:

- ⇒ in aziende pubbliche di servizi alla persona;
- ⇒ ovvero, in mancanza dei requisiti per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, in associazioni o fondazioni di diritto privato.

Al fine di incentivare tale riordino, l'art. 4 c. 4 del suddetto DLgs. 207/2001 ha previsto alcune agevolazioni fiscali per gli atti necessari a tale scopo. L'art. 2 c. 10 della L. 22.12.2008 n. 203 proroga tali agevolazioni anche per gli atti effettuati nell'anno 2009.

Le agevolazioni in esame consistono nell'esenzione:

- ⇒ dall'imposta di registro;
- ⇒ dalle imposte ipotecarie e catastali.

AUMENTO DELL'ALIQUTA DEL PREU SU ALCUNI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

Dall'1.1.2009 viene ulteriormente incrementata al 13,40% l'aliquota del PREU relativa a determinati apparecchi per il gioco lecito.

La Finanziaria 2009 aumenta ulteriormente al 13,40%, a decorrere dall'1.1.2009, l'aliquota del prelievo unico erariale (PREU) dovuto sulle somme giocate mediante gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del R.D. 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS).

A disposizione per eventuali chiarimenti

RIPRODUZIONE VIETATA